



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA

*Sezione Civile*

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| dott. Paolo Vadalà           | Presidente        |
| dott. Andrea Enrico Polimeni | Giudice rel. est. |
| dott.ssa Silvia Grasselli    | Giudice           |

nel procedimento portante il n. **116-1/2026 P.U.**, instaurato su ricorso promosso da

**PIETRO CANESIN** (CNSPTR86R03E783W), rappresentato e difeso dall'avv. LAMBERTO ROSSI e dall'avv. Lorenzo Mondini

ricorrente

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

letto il ricorso *ex art.* 268 CCII presentato dal debitore in data 31/07/2026, ed esaminata la documentazione in atti;

udita la relazione del giudice relatore;

premesso che al presente procedimento si applicano, ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III del CCII, e che, tuttavia, provenendo l'istanza dal debitore, non vi è necessità di fissare un'udienza di convocazione delle parti, in assenza di specifici contraddittori (v. Trib. Reggio Emilia 12 dicembre 2022 e Trib. Verona 20 settembre 2022);

ritenuto che sussista la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII (richiamato dall'art. 268, co. 1, CCII), essendo il centro degli interessi principali (avuto riguardo, ai sensi dell'art. 27, co. 3, CCII, alla residenza del debitore) sito a Macerata (MC), Comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito;

dato atto che risulta rispettato il disposto dell'art. 40, co. 2, CCII (anch'esso applicabile al presente procedimento, in quanto compatibile, per richiamo ad opera dell'art. 270, co. 5, CCII), poiché il ricorso reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;



ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:

- a) il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCII come *«lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»*; ed infatti, a fronte di un indebitamento di oltre 600 mila euro, il ricorrente dispone di un reddito da lavoro dipendente pari a circa 2.000,00 netti al mese;
- b) il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale;
- c) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- d) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; inoltre, il gestore ha illustrato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- e) infine, il gestore ha attestato che, al netto delle spese di procedura e di mantenimento, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (art. 268, comma 3, ultimo periodo);

precisato che i limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), CCII non possono essere stabiliti con la presente sentenza ma dovranno essere indicati dal giudice delegato, su istanza del liquidatore o dello stesso debitore (v. sul punto le condivisibili motivazioni di Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023);

precisato che la procedura liquidatoria ha **carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore**, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che **non assume rilievo l'eventuale proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore**, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII nonché la valutazione dell'avvio di eventuali azioni revocatorie in presenza di atti dispositivi pregiudizievoli;



precisato, altresì, che **la liquidazione controllata investe la totalità dei beni del debitore ricorrente**, salva la possibilità di autorizzazione all'utilizzo di alcuni di essi ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCII, e salva la possibilità che il curatore sia autorizzato dal giudice delegato, nel corso della procedura, a non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare beni la cui attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente (v. in tal senso Trib. Lecce 3 aprile 2024);

precisato che: a) il compenso unitario dell'OCC e (poi) liquidatore sarà liquidato dal giudice – in conformità ai parametri di cui al d.m. 202/2014 – al termine della procedura (tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'Organismo con il debitore, anche in applicazione analogica di quanto previsto dagli artt. 71, co. 4, e 81, co. 4, CCII), ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII, salva l'eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura stessa in presenza di giustificati motivi (v. Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini 30 maggio 2024, e Trib. Torino 7 maggio 2024), non rilevando peraltro in senso contrario eventuali diverse indicazioni contenute nello stato passivo (v. Trib. Milano 14 novembre 2023); b) il compenso spettante al difensore/advisor (che di regola non può eccedere quello previsto per il Gestore: v. Trib. Parma 11 ottobre 2023; e non è, in ogni caso, assistito dalla prededuzione, tenuto conto anche dell'abrogazione dell'art. 277, co. 2, CCII e dell'attuale tenore dell'art. 6 CCII) dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammesso in base ai criteri di legge (v. Trib. Forlì 28 settembre 2023, Trib. Torino 3 agosto 2023 e Trib. Pavia 9 settembre 2022);

ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente dei ricorrenti;

ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione *ex art. 282 CCII* potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura e previa verifica dell'assenza delle condizioni ostative;

rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII;

P.Q.M.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di PIETRO CANESIN (CNSPTR86R03E783W);

NOMINA



giudice delegato **il dott. Andrea Enrico Polimeni**;

liquidatore il dott. **ALESSANDRO FRATTARI**;

**ORDINA**

al debitore di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti in atti;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

**ORDINA**

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile sito a (MC), via , e dell'autovettura ... targata ... (che entrambi i debitori, per quel che concerne l'immobile, e la debitrice ..., per quanto riguarda l'autovettura, sono autorizzati provvisoriamente ad utilizzare), il cui rilascio verrà ordinato a seguito dell'aggiudicazione definitiva all'esito delle relative procedure competitive (ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in cui il persistente utilizzo nelle more da parte dei debitori arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali);

**AVVERTE**

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali



dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

#### AVVERTE

il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore con apposita relazione;

#### AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che, terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

#### ORDINA

che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte dei patrimoni da liquidare, venga effettuata – su richiesta del liquidatore – la trascrizione della presente sentenza presso gli Uffici competenti;

#### DISPONE CHE IL LIQUIDATORE



a) entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria l'accettazione dell'incarico corredata di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

b) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;

c) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

d) scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

e) eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

f) provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

g) riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

h) riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;

#### DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 270, co. 2, lett. f), CCII, nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.

Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 08/09/2026.

Il Giudice relatore  
(Andrea Enrico Polimeni)

Il Presidente  
(Paolo Vadalà)

